



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
FROSINONE

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
PER IL PERSONALE DOCENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO A.A. 2022/2025

L'anno 2023 il mese di giugno il giorno 12, si sono riunite da remoto, e successivamente a seguito di mail intercorse tra le parti, in data 13 luglio, si definisce il contenuto per la contrattazione integrativa

Tra

la delegazione di parte pubblica:

il Direttore, prof.ssa Loredana Rea

il Direttore Amministrativo, dott.ssa Emanuela Tata

E

i componenti della R.S.U.:

Prof.ssa Anna Maria Recchia
Prof. Umberto di Nino
Sig.ra Carmen Romano

E

le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. del comparto AFAM:

FSUR CISL UNIVERSITA' - Francesco Cuzzi;
FED. GILDA UNAMS - AFAM - Eleonora Pusceddu;
FED. UIL SCUOLA RUA - Marco Di Luigi;
FLC CGIL Frosinone Latina - Clelia Allocca;

VISTO il CCNL Istruzione e Ricerca 19.4.2018 artt. 6,7,97 per l'Afam;
VISTO il C.I.N. del 12.07.2011 e il D.P.C.M. del 26.01.2011;
VISTO il CCNI 22 luglio 2022;

Preso atto:
Dell'informazione sottoscritta in data 10.2.2023

Anna Maria Recchia
Eleonora Pusceddu
Marco Di Luigi
Emanuela Tata
Clelia Allocca
Umberto di Nino
Carmen Romano



ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE GENERALE - PREMESSA

Il presente contratto è finalizzato ad incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte relative al personale Docente e Tecnico Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone.

TITOLO I - NORMA QUADRO

ART. 1 - Campo di applicazione, decorrenza, durata.

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e tecnico amministrativo, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone.
2. Il presente contratto regola i criteri generali del lavoro del personale docente e tecnico amministrativo.
3. Il presente contratto integrativo ha validità per il triennio 2022/2025, per quanto attiene alla parte normativa, e conserverà validità dall'atto della sottoscrizione fino alla sottoscrizione di eventuali nuovi accordi integrativi in materia. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
4. Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente all'impiego di risorse finanziarie riferite al fondo di istituto e ad ogni altra risorsa, a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'Accademia, che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi al personale in servizio presso l'Accademia stessa.
5. Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL del 16 febbraio 2005 e ss. del 04.08.2010, dal CCNI del 22 luglio 2022, e dal D.L.vo n.165/2001 e ss. mm. e ii. E CCNL del 19.4.2018 artt. 6,7,97 per l'Afam.
6. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.
7. Al presente contratto si accompagnerà una relazione illustrativa e una tecnico-finanziaria, così come richiesto dalla normativa vigente, cui seguirà la trasmissione ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di regolarità, di cui al D.lgs. n. 165/2001. Ottenuta la suddetta certificazione l'Amministrazione provvederà ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia.
8. L'accordo informa sui criteri dell'articolazione dell'orario del personale docente e tecnico amministrativo, stabilisce i criteri per l'individuazione del personale docente e tecnico amministrativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto, i criteri per l'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d'Istituto ed impiegate per corrispondere compensi, indennità o quant'altro al personale

Anna Maria Recchia
Dario Bon

2
A. I.

Emmele Tohe
Fue



ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE

in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone.

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 2 - Relazioni sindacali a livello di istituzione

1. Ciascuna istituzione accademica è sede di contrattazione integrativa ai sensi dell' art. 6-7-97 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.4.2018.

Art. 3 - Relazioni e tempistica

1. I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni a livello di Istituzione di alta cultura sono quelli di cui all'art. 97 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.4.2018.
2. Ad ogni prima convocazione relativa ad un determinato argomento il Direttore e il Presidente invieranno formale comunicazione alle OO.SS. territoriali.
3. Le riunioni successive sono stabilite consensualmente di volta in volta al termine di ogni incontro e, oventecessario, in data diversa da quella definita.
4. L'Amministrazione dà comunicazione degli incontri successivi tramite e-mail con allegati tutti i documentinecessari per la trattazione disponibili.
5. Le parti si impegnano ad aprire la contrattazione con convocazione, orientativamente, il 15 novembre e la durata della stessa non può protrarsi oltre il 31 gennaio, ex art.97 c. 6 del CCNL AFAM Istruzione e Ricerca del 19.4.2018.

Art. 4 - Tentativo di conciliazione e interpretazione autentica

1. In caso di controversie tra la parte pubblica e le RSU, si conviene di non promuovere iniziative unilaterali primadi aver esperito un tentativo di conciliazione. Tale procedura di raffreddamento si deve concludere entro 15 giorni dall'insorgere della controversia.
2. Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi e interpretativi del contratto integrativo d'istituto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, s'incontrano in data da concordarsi per definire consensualmente il significato della clausola controversa. Sarà cura del Direttore affiggere all'albo dell'istituzione e nell'area "amministrazione trasparente" del sito web dell'Accademia il nuovo contratto.

Art. 5 - Diritto di informazione e albo sindacale

Anna Maria Recchia 3
Rosa Ben

Emilio
a. llo
Ref
C. De
m
Stefano



ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE

1. Dovrà essere consegnata e/o trasmessa per via informatica alle RSU copia di tutti gli atti attinenti a materie contrattuali.
2. Il Direttore assicurerà la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta o e-mail alle RSU e alle OO.SS. di cui all'art.3.
3. La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell'istituzione accademica per affiggere materiale inerente alla loro attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.
4. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio. Alla cura dell'albo provvederanno le RSU, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Direttore.

Art. 6 - Uso dei locali e delle attrezzature

1. Alle RSU ed ai rappresentanti sindacali delle OO.SS. è consentito:
 - comunicare con il personale dell'Accademia durante l'orario di servizio, compatibilmente con gli impegni di lavoro, per motivi di carattere sindacale;
 - l'uso gratuito del telefono, della fotocopiatrice, nonché l'uso dei supporti e collegamenti informatici, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici.

Art. 7 - Accesso ai luoghi di lavoro

1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare alle RSU, al proprio rappresentante e all'albo sindacale comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, posta elettronica.
2. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del servizio all'interno dell'istituzione, a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70.

Art. 8 - Delegati sindacali

1. I delegati sindacali sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori presso l'Istituzione; questi, per essere riconosciuti tali, devono essere formalmente accreditati dal segretario nazionale o territoriale dell'organizzazione sindacale.

Art. 9 - Accesso agli atti

1. Le RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti dell'Istituzione su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva, previa formale richiesta al Direttore il

4



ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE

quale, verificata la legittimità della richiesta, adempie entro 7 giorni dalla stessa.

Art.10 - Permessi sindacali retribuiti

1. I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri odorari.
2. I permessi sindacali di cui sopra possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal contratto.
3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Direttore:
 - a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
 - b) direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza.
4. La comunicazione va resa di norma almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso.
5. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.
6. Entro il 15 novembre di ogni anno l'amministrazione comunica alle RSU il monte ore di permessi sindacali spettanti.

Art. 11 - Permessi sindacali non retribuiti

1. I membri della RSU come pure i membri di organismi dirigenti delle OO.SS. possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni l'anno.

Art. 12 - Servizi minimi in caso di assemblea

1. Nel caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte del personale non docente in servizio sarà garantita la presenza di almeno un coadiutore in portineria, per sede, da individuarsi secondo le disponibilità del personale o, in mancanza, con insindacabile determinazione del Direttore Amministrativo, applicando il principio della turnazione.

Art. 13 - Dichiarazione di adesione allo sciopero

1. In caso di proclamazione dello sciopero l'organizzazione proponente deve procedere alla preventiva comunicazione (L. 146/90), presentata non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, al fine di consentire l'esperimento delle procedure di raffreddamento ovvero l'organizzazione dei servizi minimi da garantire all'utenza.

Art. 14 - Prestazioni indispensabili in caso di sciopero

1. Considerato che l'istruzione accademica non costituisce di per sé servizio pubblico essenziale, le parti convengono, in conformità con l'art.1 c.2 lett. D) della legge n. 146 del 12.06.1990 e con la preintesa sui servizi minimi essenziali sottoscritta tra Aran e le Organizzazioni Sindacali il 02.08.2001, di definire servizi pubblici essenziali lo svolgimento di attività dirette e strumentali riguardanti:

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like Anna Maria Recchia and others.]



ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE

- a) l'effettuazione di esami e tesi;
 - b) il pagamento di stipendi ed indennità con funzione di sostentamento, quando lo sciopero cada nell'ultimo giorno utile per effettuare tali adempimenti.
2. Per garantire le prestazioni di cui al punto a) si ritiene indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: n° 1 assistente e n° 2 coadiutori nella sede in cui si svolgono le attività di esame e tesi;
 3. Per garantire le prestazioni di cui al punto b) si ritiene indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: il Direttore amministrativo, il Direttore di ragioneria, n° 1 assistente e n° 1 coadiutore.
 4. In occasione di ogni sciopero, il Direttore *inviterà* in forma scritta il personale a rendere dichiarazione volontaria di adesione allo sciopero entro i termini previsti dall'allegato al CCNL. Il lavoratore è libero di dichiarare o non dichiarare cosa intende fare in caso di sciopero.
 5. Durante lo sciopero saranno garantite le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali. L'individuazione del personale da inserire nei contingenti di cui ai precedenti punti a) e b) spetta al Direttore, d'intesa con il Direttore amministrativo, applicando il principio della turnazione.
 6. I nominativi del personale inserito nei contingenti e tenuto alle prestazioni indispensabili, saranno comunicati ai singoli interessati tre giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. I soggetti individuati potranno, entro il giorno successivo alla precettazione, esprimere la propria adesione allo sciopero e chiedere la sostituzione, qualora sia possibile.
 7. Il Direttore e il Direttore amministrativo, a loro volta, erogano le attività di cui al comma 1 a titolo di autodisciplina e in deroga al diritto di sciopero.

Art. 15 - Procedura di sicurezza in caso di sciopero

1. In occasione di uno sciopero, non ricorrendo i casi di cui all'articolo precedente, il Direttore prende atto, all'inizio dell'orario di lavoro del personale, delle adesioni allo stesso.
2. Nell'ipotesi in cui si rendano presenti dipendenti non aderenti allo sciopero o precettati, il Direttore, anche tenendo conto del proprio diritto di sciopero, stabilisce se è possibile procedere all'apertura dell'Accademia.

TITOLO III

TUTELA E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (EX L. 626/94, L. 242/96 E D.LGS 81/08)

Art. 16 - Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Accademia prestano servizio a qualsiasi titolo.
2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'Accademia, in particolare quelli impegnati in attività che prevedano l'uso di apparecchiature fornite di videotermini o di attrezzature di laboratorio.
3. Sono, altresì, da considerare, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli allievi di altre istituzioni, anche straniere, presenti nell'Accademia in orario curriculare ed extracurriculare per specifiche iniziative.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza nei locali dell'Accademia, si trovino all'interno di essa nelle vesti di insegnanti, utenti, rappresentanti, ospiti, ditte



ACCADEMIA DI BELLE ARTI FROSINONE

incaricate fornitori, pubblico in genere.

Art. 17 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nell'Accademia viene eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
2. Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono disciplinate dall'art. 50 del D. Lgs n. 81/2008.
3. Tutto il personale in servizio è tenuto a segnalare al Direttore eventuali condizioni di pericolo di cui si venga in qualunque modo a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze, formazione e possibilità, per eliminare o ridurre tali pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 18 - Permessi brevi

1. I permessi di uscita, motivati e richiesti per iscritto, salvo casi imprevedibili e improvvisi, andranno presentati all'inizio del turno di servizio al Direttore Amministrativo che li autorizzerà e concederà in relazione alle esigenze di servizio secondo l'ordine di arrivo delle richieste. La mancata concessione deve essere motivata per iscritto.
2. I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, complessivamente concessi al singolo dipendente non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno accademico e vanno recuperati entro tre mesi compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituzione.

Art. 19 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. Ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs n. 100/2001, si determinano le modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time in riferimento al decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000. Si sottolinea a tal proposito che, in tutte le situazioni d'impiego del personale part-time laddove sia possibile scegliere tra più soluzioni, si adotterà quella ritenuta più compatibile alle esigenze di servizio cercando di rendere meno difficoltoso possibile il diritto alla fruizione del part-time per il dipendente. Per le modalità e i termini di presentazione della domanda si rinvia all'art. 42 (rapporto di lavoro a tempo parziale) del C.C.N.L. di comparto.

TITOLO IV - PERSONALE DOCENTE

Art. 20 - Orario di servizio

1. In base a quanto previsto dal calendario didattico a.a. in corso, l'articolazione della didattica frontale istituzionale è divisa in due semestri.
2. L'organizzazione del monte ore annuo dei singoli docenti viene concordata all'inizio dell'anno accademico con il Direttore.
3. L'organizzazione del monte ore dei singoli docenti destinato alle attività didattiche frontali in assegnazione specifica viene sviluppata dal Direttore o da un suo delegato fiduciario in uno strutturato orario istituzionale con indicati gli spazi di svolgimento delle mansioni. Tale orario viene affisso negli



ACCADEMIA DI BELLE ARTI

FROSINONE

spazi istituzionali (bacheche e sito) per la consultazione da parte degli studenti e del pubblico.

4. Il docente, previa comunicazione di almeno quindici giorni, per comprovati motivi, può anticipare o posticipare lo svolgimento di una lezione formulando per iscritto regolare richiesta indirizzata al Direttore per l'approvazione. Nella richiesta dovrà specificare la data in cui intende anticipare o posticipare la lezione tenendo conto della didattica generale.
5. Ogni docente all'inizio dell'anno accademico ritira il proprio registro personale che farà fede per tutta l'attività svolta ad assolvimento del monte ore di contratto; tale registro sarà riconsegnato alla segreteria entro l'ultimo giorno dell'anno accademico in corso e saranno di competenza esclusiva del Direttore la consultazione e la verifica finale svolta a campione.

Emilio Tore
Rossini
Koudane
D.H.
Anna Maria Recchia
[Signature]

TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 - Didattica aggiuntiva

Tenuto conto che il CCNI del 11.12.2020 del Comparto AFAM relativamente alla didattica aggiuntiva stabilisce che la stessa deve essere ricompresa nel presente contratto, e tenuto conto del CCNI del 29 luglio 2022, si stabilisce quanto segue:

1. Tenuto conto della programmazione didattica definita dall'istituzione, le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai consigli di amministrazione, secondo le modalità definite nel presente articolo in applicazione dell'art. 97, c. 3 lett. b2), del C.C.N.L. 19 aprile 2018. Tali stanziamenti confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico-amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.
2. Sulla base della programmazione didattica e delle risorse disponibili, da definire in via preliminare, le modalità di attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva e per l'affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, sono definite ai sensi dell'art. 97, c. 3 lett. b2), del C.C.N.L. 19 aprile 2018.
3. Gli incarichi di didattica aggiuntiva sono sempre retribuiti. Il compenso orario è definito in sede di contrattazione integrativa di istituto e comunque non può essere inferiore a € 50,00 lordo dipendente, tenuto conto della tipologia dell'insegnamento e dell'impegno complessivo.
4. Ciascun docente può effettuare non più di 150 ore annue di didattica aggiuntiva. Tale limite può essere superato solo in via straordinaria e per un periodo limitato, per far fronte ad eventuali esigenze didattiche dovute alla temporanea mancata copertura della cattedra. La contrattazione integrativa di istituto può prevedere limiti inferiori.
5. Previa verifica della copertura finanziaria, il direttore affiderà le ore di didattica aggiuntiva e i corsi o moduli orari aggiuntivi con apposita lettera di incarico motivata.
6. Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo, da parte del docente incaricato, di cui all'art. 12 del CCNL del 4 agosto 2010.

Inoltre,

1. il fondo destinato a finanziare la didattica aggiuntiva è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente correlate allo svolgimento delle ore aggiuntive di insegnamento oltre il proprio monte ore contrattuale.
In particolare, esso è destinato alla retribuzione delle attività di insegnamento oltre il monte orario contrattuale individuale, che tuttavia non formano oggetto di contrattazione integrativa di istituto.
2. esso è alimentato dai contributi di ammissione e iscrizione versati dagli allievi nell'ambito dei corsi di studio attivati presso l'istituzione.
3. Il fondo destinato alla didattica aggiuntiva deve essere erogato, previa delibera del CDA e parere dei Revisori, tenuto conto delle effettive prestazioni rese dal personale preventivamente incaricato, relazionate dal Direttore.
4. Si tiene conto del CCNI del 29-7-2022 art.5 comma 3 secondo cui il limite massimo erogabile è di € 8.500,00 pro – capite.

Art. 22 – Attività per conto terzi

Si considera la possibilità di applicare il Regolamento per attività per conto terzi secondo quanto stabilito e previsto dall'art.9 del CCNI del 22 luglio 2022.

Anna Maria Recchia
Rosa Corra

9

Tele. 091 2311111
Fax 091 2311112

Art. 23 – Diritto alla disconnessione

Si riconosce il diritto di dipendenti di disconnettersi dal lavoro e di non ricevere o rispondere a qualsiasi e-mail, chiamata, o messaggio sia su recapiti istituzionali che privati dalle ore 19:00 alle ore 7:00 dei giorni feriali e durante le intere giornate di festività. Il personale coadiutore con funzione di reperibilità deve, tuttavia, tener conto delle esigenze emergenziali.

Il PIAO dovrà essere adottato dall'Amministrazione e deve tener conto di tale diritto, nonché della possibilità di proseguire il lavoro in modalità agile nel rispetto della normativa nazionale e con accordo individuale con il datore di lavoro.

Art. 24 – Smart working

Il personale amministrativo può svolgere il lavoro in modalità agile ai sensi della L. n. 81 del 22.5.2017 assicurando una percentuale di tempo lavorativo in presenza. Nei singoli contratti individuali verranno meglio individuati i singoli obiettivi e i tempi di svolgimento di lavoro agile.

Le attività in smart working vengono svolte dal solo personale dell'area amministrativa (EP compresi), ma non dal personale coadiutore per la particolarità della mansione che richiede la presenza in sede.

Tutte le attività devono essere svolte in sicurezza, con reti di connessione protette e nel rispetto di ogni requisito del D. L.vo n.81/2008.

Si specificano i criteri di scelta del personale avente diritto allo smart working:

- soggetti fragili;
- numero di figli con età inferiore a 14 anni;
- distanza kilomtrica dal luogo di lavoro.

A parità di requisiti si procederà a rotazione del personale.

Il personale deve essere, tuttavia, prevalentemente in presenza e non deve coincidere oltre il 50 % in smart working nella stessa giornata.

Art. 25- Criteri di ripartizione delle risorse del fondo d'istituto destinate al personale docente.

1. Ai sensi dell'art. 4 del CCNI del 22.07.2022 le risorse del fondo d'istituto vengono destinate alle funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica, per le attività di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell'istituzione.
2. Il parametro economico per la liquidazione delle indennità di cui trattasi è quello della valutazione forfettaria.
3. Qualora le somme ministeriali assegnate nel bilancio al capitolo del miglioramento dell'offerta formativa nella quota parte di spettanza dei docenti non fossero sufficienti, si incrementeranno ai sensi del contratto nazionale con gli stanziamenti derivanti dal bilancio.

Art. 26 - Modalità supplenze brevi e affidamento dei corsi di nuova istituzione ai docenti interni.

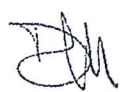
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della sequenza contrattuale 26.5.1999 (parte integrante delle CCNL 26.5.99), visto l'art 21 e 23 del CCNL del 16 febbraio 2005, la sostituzione del docente e l'affidamento di corsi di nuova istituzione, viene attribuita prioritariamente ai docenti interni, secondo le specifiche competenze e con il consenso degli stessi.

Anna Maria Recchia

TITOLO VI - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 27 – Formazione del personale

1. Le parti riconoscono nell'attività di formazione uno strumento essenziale di aggiornamento e adeguamento delle professionalità interne alla struttura incentivandone e sostenendone il pieno utilizzo.
2. Al personale sono assicurati, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia, permessi per l'aggiornamento e per il diritto allo studio. L'Amministrazione individua tra tutto il personale in servizio, secondo i criteri di cui all'art. 3 del DPR n. 395/88, le unità di personale cui attribuire, se richiesti, i permessi per il diritto allo studio.
3. Al fine di garantire la formazione in servizio, l'Amministrazione individua settori prioritari di intervento nei quali coinvolgere il personale.
4. Il personale da impegnare in attività di formazione viene scelto, prioritariamente, in stretta relazione con il settore specifico oggetto dell'intervento formativo, e comunque attraverso procedure di selezione aperte a tutto il personale. È in ogni caso garantita ad ognuno la possibilità di accedere, anche ricorrendo a turnazioni su base pluriennale, ai corsi di formazione organizzati.
5. Per gli anni 2022/2025 le parti convengono nell'impegnare una somma complessiva non superiore allo stanziamento nel capitolo di bilancio per attività di formazione del personale docente e tecnico-amministrativo.
6. In analogia con quanto sopra espresso (nello specifico al comma 4), secondo i fondi deputati, per le assegnazioni individuali al personale docente si farà riferimento alle necessità derivanti dalla programmazione didattica formulata dal Consiglio Accademico e/o dal Direttore per casi eccezionali durante l'anno.





PARTE ECONOMICA ANNO ACCADEMICO 2022/2023

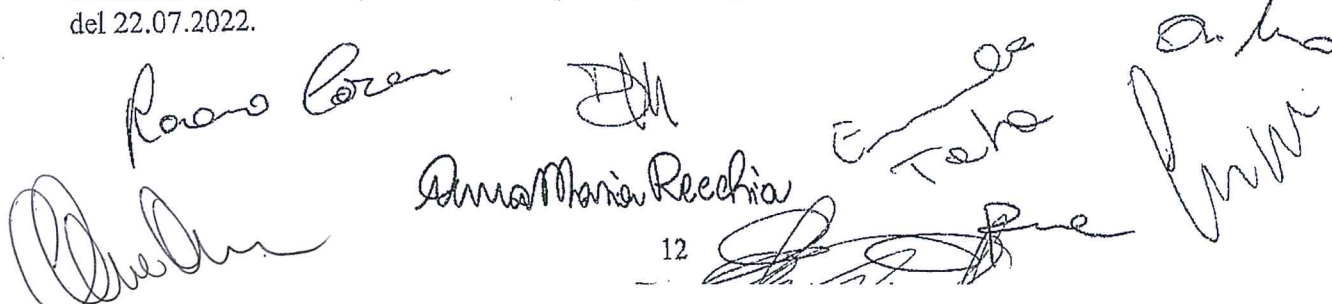
TITOLO VII - IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITO AL FONDO D'ISTITUTO

Art. 28 – Campo di applicazione

1. Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente all'impiego di risorse finanziarie riferite al fondo di istituto e a ogni altra risorsa, a qualsiasi titolo pervenuta, nella disponibilità dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi al personale in servizio presso l'Accademia.
2. In virtù dell'art. 2, comma 197, della L. 23.12.09, n. 191 che introduce il sistema di pagamento competenze fisse ed accessorie, denominato "cedolino unico", e del conseguente D.M. 1° dicembre 2010, si dispongono ordini collettivi di pagamento delle competenze accessorie al proprio personale.
3. Il fondo incentivante è costituito dalla somma eventualmente assegnata dal Ministero, da verificare, e da eventuali ulteriori quote che gli organi di governo dell'Accademia decidono di destinare o per motivi cautelativi o per esigenze dell'Accademia.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del C.I.N. del 12.07.11 e successivi le parti convengono nel suddividere il Fondo d'Istituto come di seguito indicato:
 - personale docente: 70%
 - personale tecnico-amministrativo: 30%
5. Le risorse eventualmente assegnate dal MUR, costituenti il Fondo d'Istituto, saranno utilizzate, in base alla normativa in premessa, per il personale docente secondo le linee programmatiche e progettuali annuali del Direttore deliberate dal Consiglio Accademico e secondo la valutazione di criteri generali, e per il personale tecnico amministrativo secondo la quantificazione di un tetto massimo di ore in merito alle attività lavorative svolte oltre l'orario di servizio ordinario al quale verrà riconosciuto il relativo compenso economico/orario, come da C.I.N. del 12.07.11 e successivi, ovvero incentivante.
6. Gli eventuali ulteriori finanziamenti pervenuti da Enti Pubblici ovvero da privati per la realizzazione di attività e progetti conto terzi verranno suddivisi secondo l'art. 8 del C.I.N. del 12.07.11, che prevede l'emanazione del relativo Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione, e secondo le convenzioni stipulate con terzi; dette convenzioni dovranno comunque prevedere una quota non inferiore al 10% delle somme introitate che affluisca nel bilancio di questa Accademia quale contributo indistinto. Possono essere, infine, incentivate attività con provvedimento del C.D.A.

Art. 29 - Indennità annue per incarichi di direzione

1. Per il Direttore amministrativo e per il Direttore di Ragioneria sono attribuite le indennità annue di cui all'art. 8 del CCNI del 22.07.2022.
2. Le predette indennità sono onnicomprensive e non sono cumulabili con altri compensi a carico del fondo di Istituto o del bilancio, salvo che con quelli spettanti per le attività svolte ai sensi dell'art. 9 del CCNI del 22.07.2022.



12

Art. 30 – Risorse

1. Considerata una somma presunta, da verificare, premesso l'effettivo accertamento del contributo ministeriale per il 2023, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al netto delle indennità del Direttore Amministrativo e del Direttore di Ragioneria in quanto non di competenza della presente contrattazione, per l'a.a. 2022/2023 risulterebbe essere suddiviso, come stabilito nel precedente art. 30 c. 4, nella quota parte del 70% al personale docente e del 30% al personale tecnico e amministrativo. Eventuali altri compensi costituiscono oggetto di informativa successiva alle RSU e alle Organizzazioni sindacali.

Art. 31 - Personale docente - individuazione delle attività aggiuntive e degli incarichi da retribuire con il fondo d'istituto

1. In allegato la tabella docenti che tiene conto dell'importo erogato nell'esercizio 2022; eventuali diminuzioni o incrementi del fondo 2023 saranno calcolati proporzionalmente (Tabella A).

Art. 32 – Incarichi di didattica Aggiuntiva

Gli incarichi di attività aggiuntiva sono sempre retribuiti. Con riferimento ai criteri di verifica dell'effettivo servizio prestato e svolti al di fuori del monte ore stabilito dal CCNL.

Il Compenso orario, definito in contrattazione integrativo d'Istituto, a seguito di definizione in Consiglio di Amministrazione, è di € 50,00 lordo dipendente, tenuto conto della tipologia dell'insegnamento e dell'impegno complessivo.

Art. 33 - Personale tecnico-amministrativo - individuazione delle attività aggiuntive e degli incarichi da retribuire con il fondo d'istituto

1. L'attribuzione dei compensi è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi ed è attuata in unica soluzione. La prestazione di eventuali ore aggiuntive è compensata, a richiesta, o con riposi compensativi fruiti compatibilmente con le esigenze di servizio o con retribuzione.
2. Le risorse del fondo d'istituto pari al 30%, ex art. 30 c. 4, suddivise come da Tabella B allegata, sono utilizzate, nell'ordine, per:
 - Remunerare l'attività aggiuntiva svolta oltre l'orario d'obbligo, sempreché preventivamente autorizzata dal Direttore Amministrativo;
 - Remunerare le intensificazioni delle attività previste (maggior carico di lavoro);
 - Retribuzione per esigenze funzionali, logistiche e di organizzazione dei servizi;
 - Compensi per l'intensificazione del servizio a seguito dell'aumento degli adempimenti normativi e alla realizzazione dell'ampliamento del piano dell'offerta formativa e dell'internazionalizzazione;
 - Remunerare il raggiungimento dell'obiettivo strumentale e di gestione che coincide con la gestione ordinaria dell'amministrazione ovvero con lo svolgimento regolare dell'ordinaria attività accademica per il soddisfacimento dell'utente osservando la normativa vigente ovvero prestazioni che comportano un'intensificazione delle mansioni ordinarie o un maggior

impegno professionale;

3. Per gli obiettivi sopra esposti gli indicatori dei risultati sono l'ottemperanza agli obiettivi stessi secondo la normativa e l'osservanza delle relative tempistiche previste.
4. Le tipologie delle attività incentivabili, anche in relazione all'effettivo aumento del numero degli studenti, dei corsi accesi, del numero dei docenti a contratto ecc., pur sempre con lo stesso organico, anche in relazione agli effettivi risultati ottenuti e alla qualità delle prestazioni, sono individuate, con le percentuali delle quote individuali, in Tabella B.
5. In allegato la tabella per il personale tecnico – amministrativo che tiene conto dell'importo erogato nell'esercizio 2022; eventuali diminuzioni o incrementi del fondo 2023 saranno calcolati proporzionalmente.

Art. 34 - Criteri generali di retribuzione

1. Per quanto attiene al costo orario del lavoro prestato oltre l'orario di servizio, le parti prendono atto, fino a nuova definizione a livello di contrattazione integrativa nazionale, di quanto stabilito dal CCNI del 22.07.22;
2. Nell'ambito della suddivisione del Fondo di cui all'art. 32 del presente contratto, in via prioritaria vengono retribuite le ore di lavoro effettuate oltre l'orario di servizio, purché autorizzate preventivamente dal Direttore e/o dal Direttore Amministrativo, e, in via sussidiaria, l'attività incentivabile. È comunque fatta salva la volontà da parte del dipendente di optare per il recupero compensativo delle ore che rientrano nella quota retribuibile.

In ogni caso l'attività verrà retribuita tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Disponibilità dichiarata da parte del personale;
- b) affinità degli incarichi con le mansioni svolte;
- c) competenze specifiche;
- d) idoneità ed esperienza acquisita;
- e) effettivo svolgimento di specifiche attività anche se non preventivate perché determinate da particolari esigenze.

L'Attribuzione dei compensi è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi. La remunerazione delle attività o dei progetti dei singoli incarichi per il personale avverrà previo positivo monitoraggio intermedio e finale, a cura del Direttore Amministrativo, sul lavoro svolto, e in relazione alla effettiva presenza in servizio e in ragione della tipologia del lavoro svolto.

I compensi spettanti per gli incarichi al personale tecnico amministrativo relative a attività di carattere continuativo saranno decurtati secondo i seguenti parametri:

- Fino a 30 (trenta) giorni di assenza all'anno il compenso non subirà alcuna decurtazione;
- Oltre i 30 (trenta) giorni di assenza e fino ai 60 all'anno il compenso sarà decurtato del 20%.
- Tra i 60 (sessanta) e i 90 (novanta) la decurtazione è del 30%.
- Oltre i 90 (novanta) la decurtazione è del 40%

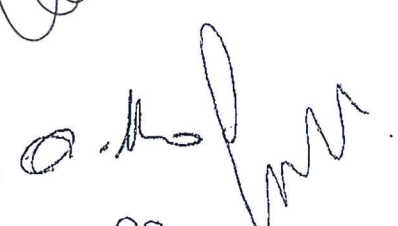
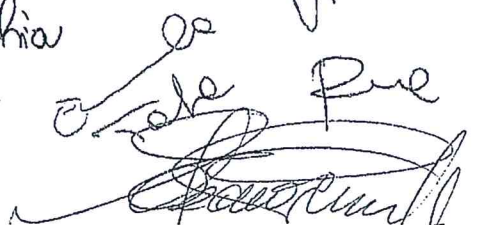
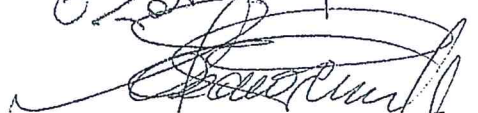
Le attività di carattere non continuativo, purché svolte integralmente dal personale, saranno retribuite senza decurtazioni legate alle assenze.

Trattandosi di attività di intensificazione, lavoro aggiuntivo da svolgere in concomitanza dell'attività

giornaliera saranno prese in considerazione tutte le tipologie di assenze ad esclusione delle ferie fruita e delle festività soppresse, assenze che permettono al personale il giusto riposo dall'attività lavorativa.

Le economie derivanti da eventuali riduzioni di compensi a seguito delle effettive presenze del personale potranno essere ripartite tra coloro i quali hanno svolto l'attività aggiuntiva.




Anna Maria Recchia
Rome Com 


TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 35 – Norme finali

1. Tutti gli accordi stipulati in precedenza sulle materie oggetto della presente contrattazione e con essa incompatibili sono da considerarsi non più in vigore dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. Ogni Regolamento riguardante il personale viene tenuto in considerazione nel presente accordo di contrattazione

Letto, firmato e sottoscritto.

Frosinone, 12.06.2023

■ Direttore

Prof.ssa Loredana Rea



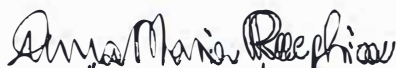
IL Direttore Amministrativo

Dott.ssa Emanuela Tata



Le R.S.U. :

Prof.ssa Anna Maria Recchia



F.to il 11.09.2023

Prof. Umberto Di Nino

Sig.ra Carmen Romano



Le OO.SS. :

FSUR CISL UNIVERSITA' - Francesco Cuzzi



FED. GILDA UNAMS -AF AM, Eleonora Pusceddu



F.to il 22.09.2023

FED. UIL SCUOLA RUA -Marco Di Luigi



F.to il 11.09.2023

FLC CGIL Frosinone Latina -Clelia Allocca



F.to il 19.10.2023